

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù»** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1032/2000 della Commissione del 17 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 11
- Regolamento (CE) n. 1033/2000 della Commissione, del 17 maggio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1034/2000 della Commissione, del 17 maggio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1035/2000 della Commissione, del 17 maggio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 16
- Regolamento (CE) n. 1036/2000 della Commissione, del 17 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 5 350 068 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1037/2000 della Commissione, del 17 maggio 2000, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1018/2000 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ..... 20
- Regolamento (CE) n. 1038/2000 della Commissione, del 17 maggio 2000, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco ..... 22



Regolamento (CE) n. 1039/2000 della Commissione, del 17 maggio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	24
---	----

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2000/337/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della Fiat Auto SpA, per lo stabilimento di Rivalta (Torino) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 487] .....** 26

2000/338/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2000, che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 1016] .....** 32
- 

**Rettifiche**

- \* **Rettifica della raccomandazione 2000/304/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture (JAMA) (GU L 100 del 20.4.2000)** 38

Rettifica del regolamento (CE) n. 1029/2000 della Commissione, del 16 maggio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 116 del 17.5.2000) ..... 38

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1031/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 13 aprile 2000  
che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù»**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 marzo 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che l'azione di quest'ultima contribuisce, tra l'altro, allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione di qualità. Tale obiettivo è stato fermamente ribadito dal trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, il quale indica che la Comunità deve anche promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante.
- (2) Con la decisione n. 818/95/CE, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa» <sup>(5)</sup>, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito un programma d'azione relativo alla politica di cooperazione nel settore della gioventù. È opportuno, basandosi sui risultati di quest'ultimo, continuare e rafforzare la cooperazione e le azioni comunitarie nel settore.
- (3) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo il 20 e il 21 novembre 1997, ha adottato una strategia coordinata per l'occupazione

nell'ambito della quale l'istruzione e la formazione sviluppate lungo tutto l'arco della vita devono svolgere un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione degli orientamenti contenuti nella risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1997 <sup>(6)</sup>, per le politiche dell'occupazione degli Stati membri al fine di rafforzare l'idoneità all'occupazione, l'adattabilità, lo spirito imprenditoriale e la promozione delle pari opportunità.

- (4) Nella comunicazione «Per un'Europa della conoscenza» la Commissione ha definito gli orientamenti per la costruzione di uno spazio educativo europeo aperto e dinamico che consenta di conseguire l'obiettivo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita.
- (5) Nel Libro bianco «Insegnare e apprendere — Verso la società conoscitiva» la Commissione ha affermato che l'avvento della società conoscitiva richiede che venga promossa l'acquisizione di nuove conoscenze e che è pertanto opportuno sviluppare tutte le forme di stimolo all'apprendimento. Nel Libro verde «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» la Commissione ha posto in rilievo i benefici della mobilità per le persone e la competitività dell'Unione europea.
- (6) Occorre promuovere una partecipazione attiva alla vita collettiva e rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma e la lotta a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e contro le varie forme di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'eliminazione delle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini.
- (7) Le azioni di questo programma dovrebbero coinvolgere i giovani in generale e non soltanto gli iniziati e/o i membri delle associazioni giovanili. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto impegnarsi a fornire le opportune informazioni sulle azioni in questione e a diffonderle adeguatamente.

<sup>(1)</sup> GU C 311 del 10.10.1998, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU C 410 del 30.12.1998, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU C 51 del 22.2.1999, pag. 77.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 210 del 22.7.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 10 aprile 2000 e decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2000 (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> GU L 87 del 20.4.1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

- (8) La presente decisione stabilisce un quadro comunitario mirante a contribuire allo sviluppo delle attività transnazionali di servizio volontario. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare misure adeguate e coordinate per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al fine di migliorare ulteriormente l'accesso dei giovani al programma e facilitare il riconoscimento della specificità del volontariato dei giovani.
- (9) In particolare, gli scambi di giovani contribuiscono alla fiducia reciproca, al rafforzamento della democrazia, alla tolleranza, alla volontà di cooperazione e alla solidarietà tra i giovani e che tali scambi rivestono pertanto importanza fondamentale per la coesione e l'ulteriore sviluppo dell'Unione.
- (10) La partecipazione dei giovani ad attività di servizio volontario costituisce una forma di educazione informale intesa all'acquisizione di conoscenze supplementari, la cui qualità andrebbe basata in ampia misura su appropriate azioni di preparazione, comprese quelle linguistiche e culturali. Essa contribuisce al loro orientamento futuro e all'ampliamento dei loro orizzonti, favorisce lo sviluppo delle loro conoscenze sociali, di una cittadinanza attiva e di un'integrazione equilibrata nella società da un punto di vista economico, sociale e culturale, compresa la preparazione alla vita attiva, e consente altresì di promuovere la consapevolezza di un'autentica cittadinanza europea.
- (11) Nella risoluzione del 14 maggio 1998 sulla politica in materia di informazione e di comunicazione nell'Unione europea <sup>(1)</sup> il Parlamento europeo ha affermato che, per quanto concerne i programmi di sostegno e di azione, la selezione dei progetti dovrebbe essere resa più trasparente e la relativa valutazione meglio motivata nei confronti di coloro che presentano i progetti.
- (12) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la complementarità tra le attività del servizio volontario europeo e le svariate azioni analoghe a livello nazionale.
- (13) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istruzione e la decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, sulla formazione hanno istituito programmi d'azione comunitaria nei settori, rispettivamente, dell'istruzione e della formazione, che contribuiscono con il programma Gioventù all'Europa della conoscenza.
- (14) La politica di cooperazione nel settore della gioventù contribuisce a promuovere l'istruzione informale e, pertanto, la formazione sviluppate lungo tutto l'arco della vita ed è necessario sviluppare ulteriormente questa politica.
- (15) L'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è una componente essenziale del loro inserimento nella società, che passa anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di tutte le loro conoscenze e competenze acquisite nell'ambito di esperienze di istruzione informale.
- (16) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, occorre che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicuri a tutti i livelli una coerenza e una complementarità fra le azioni realizzate nell'ambito della presente decisione e le altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.
- (17) È importante che il comitato del programma «Gioventù» si consulti, in base ad accordi da definire, con i comitati responsabili per la realizzazione dei programmi d'azione comunitaria in materia di formazione professionale e di istruzione (Leonardo da Vinci e Socrate). È importante che il comitato del programma «Gioventù» venga regolarmente informato delle iniziative comunitarie assunte nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù.
- (18) I Consigli europei di Essen (9-10 dicembre 1994) e di Cannes (26-27 giugno 1995) hanno sottolineato la necessità di intraprendere nuove azioni per favorire l'integrazione sociale e professionale dei giovani in Europa. Le conclusioni del Consiglio europeo di Firenze (21-22 giugno 1996) hanno sottolineato l'importanza di facilitare l'inserimento dei giovani nella vita attiva. Il Consiglio europeo di Amsterdam (15-17 giugno 1997) ha sottolineato l'importanza attribuita alle attività di volontariato. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1686/98/CE, del 20 luglio 1998, che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» <sup>(2)</sup>.
- (19) È necessario che le attività di servizio volontario europeo non si sostituiscano al servizio militare, alle formule di servizi alternativi previsti, in particolare, nel caso dell'obiezione di coscienza e del servizio civile obbligatorio esistenti in vari Stati membri. Esse non dovrebbero avere l'effetto di limitare o sostituire il lavoro retribuito potenziale o esistente.
- (20) La concessione della carta di soggiorno e, all'occorrenza, del visto è di competenza delle autorità degli Stati membri e il concetto di «legalmente residente» è definito dal diritto nazionale.
- (21) Il 2 luglio 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla promozione del ruolo delle associazioni e fondazioni in Europa <sup>(3)</sup>. Del pari, il settore associativo dovrebbe svolgere un ruolo importante per consentire a tutti i giovani, in particolare a quelli in maggiore difficoltà, di partecipare a tali programmi.
- (22) La Commissione e gli Stati membri si adoperano per favorire la loro cooperazione con le organizzazioni non governative operanti nel settore della gioventù, nonché nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della lotta contro le diverse forme di esclusione.

<sup>(1)</sup> GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 230.

<sup>(2)</sup> GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 226 del 20.7.1998, pag. 66.

(23) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede un'ampia cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. L'accordo SEE stabilisce procedure per la partecipazione dei paesi AELS/SEE ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(24) Occorrerebbe prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, di Cipro, finanziata con stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese, nonché di Malta e della Turchia, finanziata con stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato.

(25) Occorrerebbe assicurare, in collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio e una valutazione continui del presente programma al fine di consentire aggiustamenti, in particolare delle priorità relative all'applicazione delle misure.

(26) Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista in materia di sviluppo e consolidamento di una politica di cooperazione nel settore della gioventù, ivi compresi il Servizio volontario europeo e gli scambi di giovani in seno alla Comunità e con i paesi terzi, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per via della complessità e della diversità del settore della gioventù e possono, dunque a motivo delle dimensioni transnazionali delle azioni e misure comunitarie, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.

(27) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>.

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù», in seguito denominato «il presente programma», relativo alla politica di cooperazione nel settore della gioventù, compresi il Servizio volontario europeo e gli scambi di giovani all'interno della Comunità e con i paesi terzi.

2. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

3. Il presente programma contribuisce alla promozione di un'Europa della conoscenza mediante lo sviluppo di uno spazio europeo di cooperazione nel settore della politica della gioventù basato sull'istruzione e sulla formazione informale. Esso promuove l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo delle conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva e l'idoneità all'occupazione.

4. Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della loro diversità culturale e linguistica.

#### Articolo 2

##### Obiettivi del programma

1. Per consentire ai giovani di acquisire conoscenze, attitudini e competenze, gettando così le basi per il loro orientamento futuro, e di esercitare una cittadinanza responsabile che faciliti la loro integrazione attiva nella società e tenuto conto dell'importanza della promozione di pari opportunità, gli obiettivi del presente programma sono i seguenti:

a) promuovere il contributo attivo dei giovani alla costruzione europea attraverso la loro partecipazione a scambi transnazionali, all'interno della Comunità o con paesi terzi, favorire la comprensione della diversità culturale europea e i valori fondamentali comuni, sostenendo in tal modo il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia;

b) rafforzare il loro senso di solidarietà intensificando la partecipazione dei giovani ad attività transnazionali al servizio della Comunità, all'interno della Comunità o con paesi terzi, in particolare quelli con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) incoraggiare lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale, nonché la creatività dei giovani, per consentire loro di integrarsi attivamente nella società, favorendo il riconoscimento del valore di un'esperienza educativa informale acquisita in un contesto europeo;
- d) rafforzare la cooperazione nel settore della gioventù favorendo lo scambio di buone prassi, la formazione degli operatori/responsabili del settore «Gioventù» e lo sviluppo di azioni innovative a livello comunitario.
2. Il presente programma contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi di altri pertinenti settori delle politiche della Comunità.

### Articolo 3

#### Azioni comunitarie

1. Gli obiettivi del presente programma enunciati all'articolo 2 sono realizzati tramite le azioni seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti nell'allegato:
- gioventù per l'Europa,
  - servizio volontario europeo,
  - iniziative per i giovani,
  - azioni congiunte,
  - misure di accompagnamento.
2. Tali azioni vengono realizzate tramite i seguenti tipi di misure che si possono, se del caso, combinare:
- a) sostegno alla mobilità transnazionale dei giovani;
  - b) sostegno all'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore «Gioventù»;
  - c) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione a livello europeo che consentano uno scambio di esperienze e di buone prassi;
  - d) sostegno a progetti transnazionali che mirino a promuovere la cittadinanza dell'Unione e l'impegno dei giovani a favore dello sviluppo dell'Unione;
  - e) promozione delle conoscenze linguistiche e della comprensione delle diverse culture;
  - f) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nel settore «Gioventù»;
  - g) sviluppo a livello europeo di metodi di analisi e seguito delle politiche della gioventù e della loro evoluzione (per esempio, banche dati, cifre chiave, reciproca conoscenza dei «sistemi») e di metodi di diffusione delle buone prassi.

### Articolo 4

#### Accesso al programma

1. Il presente programma è destinato ai giovani — in linea di massima di età compresa fra i 15 e i 25 anni —, nonché a quanti operano nel settore della gioventù, che risiedono legal-

mente in uno Stato membro. I limiti di età possono essere lievemente adattati ove giustificato dalle circostanze specifiche di determinati progetti.

Nell'ambito delle azioni 1.2, 2.2 e 5 di cui all'allegato, il presente programma può anche rivolgersi ai giovani — in linea di massima di età compresa tra i 15 e i 25 anni — e a quanti operano nel settore della gioventù, che risiedono nei paesi terzi, fatte salve le competenze degli Stati membri.

2. Occorre in particolare adoperarsi affinché tutti i giovani, senza discriminazione, abbiano accesso alle attività del presente programma.

3. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché siano compiuti sforzi particolari a favore dei giovani e delle piccole associazioni locali che, per ragioni di ordine culturale, sociale, fisico, psichico, economico o geografico, incontrano maggiori difficoltà a partecipare ai pertinenti programmi d'azione sia a livello comunitario che a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine, la Commissione tiene conto delle difficoltà incontrate da questo gruppo destinatario, contribuendo a contrastare l'emarginazione.

4. Gli Stati membri si sforzano di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al programma possano accedere all'assistenza sanitaria a norma del diritto comunitario. Lo Stato membro d'origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al Servizio volontario europeo possano conservare la loro protezione sociale.

### Articolo 5

#### Realizzazione del programma e collaborazione con gli Stati membri

1. La Commissione assicura la realizzazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma ai sensi dell'allegato.

2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, adotta le misure descritte nell'allegato (azione 5) che consentono di valorizzare i risultati delle azioni svolte nell'ambito della cooperazione comunitaria nel settore della gioventù.

3. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per sviluppare le strutture istituite a livello comunitario e nazionale al fine di realizzare gli obiettivi del programma, per agevolare, mediante un facile approccio, ai giovani e ad altri partner a livello locale l'accesso al programma, per garantire la valutazione e il controllo delle azioni previste dal programma ed applicare meccanismi di concertazione e di selezione trasparenti.

La Commissione e gli Stati membri adottano misure volte ad agevolare l'accesso dei giovani alla mobilità transnazionale attraverso adeguati provvedimenti in materia di informazione e sensibilizzazione in tale settore. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal presente programma siano oggetto di un'informazione e di una pubblicità adeguate.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma; essi si adoperano inoltre, per quanto possibile, per adottare le misure che reputano necessarie e auspicabili al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi all'accesso al presente programma.

5. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri, la transizione fra le azioni svolte nell'ambito di precedenti programmi comunitari nel settore della gioventù (Gioventù per l'Europa III, Servizio volontario europeo) e quelle da realizzare ai sensi del presente programma.

#### Articolo 6

##### Azioni congiunte

Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le misure del presente programma possono essere attuate, secondo le procedure di cui all'articolo 8, sotto forma di azioni congiunte con pertinenti programmi ed azioni comunitari in materia di gioventù, istruzione e formazione professionale.

#### Articolo 7

##### Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- a) le modalità di attuazione del presente programma, compreso il programma di lavoro annuale per la realizzazione delle azioni del programma;
- b) l'equilibrio generale fra le diverse azioni del programma;
- c) i criteri da applicare per stabilire la ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito delle azioni da gestire in modo decentrato;
- d) i meccanismi per l'attuazione delle azioni congiunte;
- e) le modalità di valutazione del programma;
- f) le modalità per certificare la partecipazione di giovani volontari.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

#### Articolo 8

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 9

##### Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 520 milioni di euro.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 10

##### Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e nel rispetto del carattere proprio e della specificità di ciascun programma, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari. Particolare attenzione viene rivolta alla promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra donne e uomini.
2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra la realizzazione del presente programma e gli altri interventi comunitari in materia di gioventù, in particolare nei settori della cultura e audiovisivo, del completamento del mercato interno, della società dell'informazione, dell'ambiente, della protezione di consumatori, delle PMI, della politica sociale, dell'occupazione e della sanità pubblica.
3. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché le misure del presente programma tengano conto degli orientamenti adottati dal Consiglio in materia di occupazione nell'ambito della strategia coordinata per l'occupazione.
4. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nel settore della gioventù condotti nell'ambito delle relazioni esterne della Comunità.

#### Articolo 11

##### Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), di Cipro, di Malta e della Turchia

Il presente programma è aperto alla partecipazione:

- dei paesi AELS/SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE,
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,
- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese,
- di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato.

*Articolo 12***Cooperazione internazionale**

La Commissione, ai sensi del presente programma e secondo le procedure di cui all'articolo 7, rafforza la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare col Consiglio d'Europa.

*Articolo 13***Monitoraggio e valutazione**

1. Il presente programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.

Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 e attività specifiche.

2. Il presente programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Tale valutazione mira ad accrescere l'efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché ad accertarsi che sia garantita la parità di accesso al programma come stabilito all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

Tale valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

I risultati delle azioni comunitarie formano oggetto di valutazioni esterne periodiche in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Entro il 31 dicembre 2004 ed il 30 giugno 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni, rispettiva-

mente, sulla realizzazione e sull'impatto del presente programma.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni:

- all'adesione di nuovi Stati membri, una relazione sulle conseguenze finanziarie di tali adesioni sul programma, seguita, se del caso, da proposte finanziarie per far fronte alle conseguenze finanziarie di dette adesioni sul programma, a norma delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte quanto prima,
- entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione intermedia relativa agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma,
- entro il 31 dicembre 2007 una relazione finale sulla realizzazione del presente programma.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 2000.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. VARA

## ALLEGATO

Gli aiuti accordati a titolo del presente programma devono rispettare i principi di cofinanziamento e di addizionalità delle risorse. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione, ci si deve adoperare per agevolare l'accesso dei giovani e delle piccole associazioni locali che incontrano difficoltà sul piano culturale, sociale, fisico, psichico, economico o geografico. Il comitato di cui all'articolo 8 della decisione determina le modalità concrete che potrebbero seguire tali sforzi. La ripartizione del sostegno comunitario tiene conto della necessità di garantire un equilibrio tra le azioni di mobilità adottate e la parità delle opportunità di accesso dei giovani di ogni Stato membro, vale a dire quanto previsto nell'articolo 4, paragrafo 3.

Le iniziative volte a promuovere la tolleranza e l'accettazione delle differenze, nonché la lotta contro qualsiasi forma di esclusione, devono essere incoraggiate e stimolate in modo specifico. La Comunità è attenta alle iniziative che attribuiscono un ruolo preminente alla cultura e allo sport nell'ambito dell'istruzione informale per i giovani.

Per raggiungere gli obiettivi del presente programma, vengono realizzate cinque categorie di azioni basandosi sulle misure definite all'articolo 3 della decisione:

- Gioventù per l'Europa,
- Servizio volontario europeo,
- Iniziative per i giovani,
- Azioni congiunte,
- Misure di accompagnamento.

## AZIONE 1 — GIOVENTÙ PER L'EUROPA

**Azione 1.1: Scambi intracomunitari di giovani**

La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuate in base a progetti comuni all'interno della Comunità tra gruppi di giovani aventi in linea di massima tra i 15 e i 25 anni e che risiedono legalmente in uno Stato membro. I limiti di età possono essere lievemente adattati ove giustificato dalle circostanze specifiche di determinati progetti.

Queste attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani che ne implicano la partecipazione attiva, si prefiggono di consentire ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o avviare altre attività a livello europeo. Un'attenzione particolare è prestata alla partecipazione di giovani alla prima attività europea o di associazioni di piccola dimensione o a dimensione locale, senza esperienza a livello europeo.

Per conseguire un migliore equilibrio tra attività bilaterali e multilaterali, il sostegno comunitario è accordato progressivamente alle attività multilaterali di mobilità di gruppo. La mobilità bilaterale di gruppo riceve finanziamenti se questi si giustificano in termini di gruppi interessati o per un approccio pedagogico specifico.

A titolo della presente azione possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale.

**Azione 1.2: Scambi di giovani con paesi terzi**

La Comunità sostiene attività di mobilità di gruppi di giovani della durata minima di una settimana, effettuate in base a progetti comuni tra gruppi di giovani aventi in linea di massima tra i 15 e i 25 anni e che risiedono legalmente in uno Stato membro o in un paese terzo. Tali attività di mobilità implicano almeno due Stati membri.

Dette attività, basate su partenariati transnazionali tra gruppi di giovani, ne implicano la partecipazione attiva e si prefiggono di consentire ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse e ad incitarli a partecipare o ad avviare altre attività a livello europeo. Inoltre, questi progetti consentono ai paesi terzi partner di sperimentare tale modalità d'azione nel settore dell'istruzione informale e contribuire allo sviluppo della vita associativa e del lavoro dei giovani in detti paesi.

Possono essere sostenute attività intese a rafforzare l'implicazione attiva dei giovani nei progetti di mobilità di gruppo. Si tratta, in particolare, di attività di preparazione dei giovani a livello linguistico e interculturale prima della loro partenza.

## AZIONE 2 — SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Nell'ambito del presente programma per «giovane volontario» s'intende una persona in linea di massima di età compresa tra i 18 e i 25 anni e che risiede legalmente in uno Stato membro.

I giovani volontari s'impegnano come cittadini attivi ad esercitare un'attività di solidarietà concreta per acquisire attitudini e conoscenze sociali e personali, gettando le basi del loro orientamento futuro, contribuendo nel contempo al benessere collettivo. A tale scopo i giovani volontari partecipano, in uno Stato membro diverso da quello dove risiedono o in un paese terzo, ad un'attività non lucrativa e non remunerata, di rilevanza per la Comunità e di durata limitata (12 mesi al massimo) nell'ambito di un progetto riconosciuto dallo Stato membro e dalla Comunità secondo gli obiettivi del presente programma stabiliti nell'articolo 2. In particolare, essa non deve sostituire un'attività lavorativa. Sono garantiti l'alloggio in pensione completa e la guida di un tutore pedagogico. Il progetto di servizio volontario assicura che i giovani volontari siano coperti da un'assicurazione in caso di malattia, nonché da altre assicurazioni adeguate. I giovani volontari ricevono un'indennità in denaro per le piccole spese personali.

Il servizio volontario europeo si basa su un partenariato e sulla ripartizione delle responsabilità tra i giovani volontari, l'organizzazione che invia e quella di accoglienza.

Ai sensi delle disposizioni relative al comitato del programma di cui all'articolo 8, un documento, rilasciato dalla Commissione, attesta la partecipazione dei giovani volontari al servizio volontario europeo, l'esperienza e le conoscenze acquisite durante tale periodo.

#### **Azione 2.1: Servizio volontario europeo intracomunitario**

La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da tre settimane ad un anno) che consentono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che costituiscono nel contempo un'esperienza educativa informale per consentire loro di acquisire conoscenze sociali e culturali. Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuovi in un contesto di società civile multiculturale.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico e interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e a favorirne l'integrazione sociale nel corso delle attività, nonché al termine del periodo di servizio volontario europeo. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno pedagogico e all'attività dei tutori.

#### **Azione 2.2: Servizio volontario europeo con paesi terzi**

La Comunità sostiene progetti transnazionali (di durata limitata, di norma da tre settimane ad un anno) che consentono ai giovani di partecipare attivamente e individualmente ad attività che contribuiscono a soddisfare necessità della società nei settori più disparati (sociale, socioculturale, ambientale, culturale, ecc.) e che costituiscono nel contempo un'esperienza educativa informale per consentire loro di acquisire conoscenze sociali e culturali. Questi progetti si prefiggono di porre i giovani a contatto con altre culture e altre lingue, a confronto con idee e progetti nuovi in una società civile interculturale.

Possono essere sostenute azioni che consentono di gettare o consolidare le basi necessarie per lo sviluppo di progetti transnazionali di servizio volontario europeo con i paesi terzi.

La Comunità può sostenere azioni aventi in particolare un contenuto linguistico o interculturale volto a preparare i giovani volontari prima della loro partenza e a favorirne l'integrazione sociale nel corso delle attività, nonché al termine del periodo di servizio volontario europeo. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno pedagogico e all'attività dei tutori.

### **AZIONE 3 — INIZIATIVE PER I GIOVANI**

Per favorire l'iniziativa e la creatività dei giovani, la Comunità sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad iniziative innovative e creative e ad iniziative imperniate sulla solidarietà dei giovani a livello locale, regionale, nazionale o europeo. Questi progetti consentono ai giovani di sviluppare il loro spirito d'impresa e mettere in pratica attività che hanno ideato e di cui sono gli attori principali.

La Comunità sostiene iniziative intese ad aiutare i giovani volontari a valorizzare e a mettere a frutto l'esperienza acquisita durante il loro periodo di servizio volontario e a promuovere la loro integrazione attiva nella società. Dette iniziative prese dai giovani al termine del loro servizio volontario europeo consentono loro di lanciare e promuovere attività di ordine sociale, culturale, socioculturale e economico e/o sono volte alla loro evoluzione personale. Esse riguardano in modo prioritario i giovani che ne hanno maggiormente bisogno.

Il sostegno mira inoltre a promuovere l'estensione dei progetti ad iniziative simili condotte in altri Stati membri, per rafforzarne il carattere transnazionale e demoltiplicare lo scambio di esperienze e la cooperazione tra giovani. Il sostegno può comprendere l'organizzazione di riunioni di giovani promotori di iniziative a livello europeo. Un aiuto finanziario può essere accordato all'effettiva costituzione di partenariati stabili fra tali progetti.

### **AZIONE 4 — AZIONI CONGIUNTE**

Tenuto conto dell'esigenza di un approccio flessibile e creativo quale premessa alla cooperazione tra settori, un sostegno comunitario può essere accordato alle azioni di cui all'articolo 6 della decisione e a azioni congiunte con altri interventi comunitari che si riferiscono all'Europa della conoscenza, in particolare i programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, intende sviluppare un dispositivo di informazione, osservazione e diffusione comune delle buone prassi nel settore della conoscenza e dell'insegnamento lungo tutto l'arco della vita, nonché azioni comuni sui multimedia educativi e di formazione. Detti progetti comprendono una gamma di azioni che rientrano in numerosi settori, fra cui la gioventù, e possono essere sostenuti in modo complementare da diversi programmi comunitari e attuati tramite inviti a presentare proposte comuni.

Possono essere adottate misure idonee per promuovere, a livello regionale e locale, i contatti e l'interazione tra gli attori che partecipano al presente programma, nonché ai programmi relativi alla formazione professionale e all'istruzione. In questo contesto si può dare il sostegno ad attività intese a far conoscere le opportunità offerte ai giovani dalla Comunità.

#### AZIONE 5 — MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

##### **Azione 5.1: Formazione e cooperazione degli attori della politica della gioventù**

Sono accordati aiuti a:

- 1) attività intese al perfezionamento degli attori del settore della gioventù — in particolare gli operatori didattici del servizio volontario europeo, i lavoratori/animatori per i giovani, i responsabili di progetti europei, i consulenti delle iniziative giovani — che intervengono nelle azioni che coinvolgono direttamente i giovani, previste nelle azioni 1, 2 e 3 del presente programma, per garantire la qualità del loro contenuto. Un'attenzione particolare è prestata a coloro che si adoperano per promuovere la partecipazione di giovani che incontrano maggiori difficoltà a partecipare alle azioni comunitarie;
- 2) attività intese a sviluppare moduli europei che rispondono alle esigenze di un lavoro transnazionale di cooperazione;
- 3) attività — quali visite di studio, studi di fattibilità, seminari, tirocini pratici — che riguardano in modo prioritario lo scambio di esperienze e di buone prassi in relazione ad azioni congiunte o a problematiche d'interesse comune, o volte a facilitare e promuovere la costituzione di partenariati transnazionali sostenibili e/o reti multilaterali tra attori del settore della gioventù;
- 4) attività sperimentali che costituiscono una fonte di innovazione e di arricchimento per la politica della gioventù mediante la messa in pratica di nuovi approcci, nuovi temi di cooperazione, nonché mediante la collaborazione di attori provenienti da orizzonti differenti;
- 5) conferenze e convegni che si prefiggono di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone prassi nel settore della gioventù, come pure altre misure di valorizzazione e diffusione dei risultati di progetti e attività condotte con sostegno di azioni comunitarie relative al settore della gioventù possono del pari ricevere un aiuto comunitario.

Queste misure riguardano attività intracomunitarie o con paesi terzi. Un'attenzione particolare è prestata agli attori del settore della gioventù e a livello regionale o locale che hanno scarse o nulle esperienze od opportunità di contatto a livello europeo, e alle attività in cui i giovani sono gli attori principali.

##### **Azione 5.2: Informazione per i giovani e studi sulla gioventù**

1. In collegamento con gli obiettivi del programma e, in particolare, al fine di favorire l'accesso di tutti i giovani, la promozione della loro capacità d'iniziativa e la loro partecipazione attiva alla società, la Commissione incoraggia l'intervento degli attori nel settore della gioventù nell'informazione dei giovani a livello europeo, nonché la cooperazione tra i sistemi di informazione e di comunicazione dei giovani realizzati negli Stati membri e a livello comunitario. In tale contesto, uno sforzo particolare è profuso affinché la cooperazione possa aprirsi ai settori dell'istruzione e della formazione, al dialogo tra i giovani e con i giovani.
2. In quest'ottica viene accordato un sostegno ad iniziative intese:
  - all'acquisizione delle esperienze e competenze necessarie alla realizzazione di progetti di informazione dei giovani che comportano una cooperazione transnazionale, nonché in materia di erogazione di servizi di informazione dei giovani e, in particolare, di orientamento,
  - alla realizzazione di progetti di cooperazione che consentano: la diffusione di informazioni; la sensibilizzazione del pubblico giovane ad argomenti connessi al campo d'interesse del programma; l'accesso dei giovani a qualsiasi informazione che consenta di raggiungere gli obiettivi del programma,
  - alla messa in atto, nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale, di meccanismi che consentano il dialogo tra i giovani e con i giovani, poggiando in particolare sull'utilizzo dei massmedia giovanili e delle nuove tecnologie.
3. Per quanto riguarda gli studi sulla gioventù in relazione agli obiettivi del programma, la Comunità sostiene studi che mettono in rilievo tra l'altro l'impatto delle misure adottate a favore dei giovani e, in particolare, quelle che cercano di promuovere la cooperazione in questo settore. Tali studi analizzano l'impatto delle altre politiche sul mondo della gioventù e mirano a dare un'immagine più chiara e globale delle esigenze dei giovani e delle condizioni in cui vivono.

La priorità sarà data agli studi che riguardano i percorsi dei giovani svantaggiati o emarginati; tali studi analizzano in particolare i fattori che hanno favorito o impedito l'inserimento sociale dei giovani e mettono in rilievo gli interventi del settore dell'istruzione non formale e del terzo settore in generale. Sarà data altresì priorità agli studi comparativi delle misure di promozione dello spirito d'iniziativa, inclusa la loro incidenza sullo sviluppo locale, soprattutto attraverso la creazione di attività (creazione di posti di lavoro, creazione di imprese culturali o sociali, ecc.). Gli studi possono assumere la forma di studi di casi, i più rilevanti dei quali saranno resi pubblici.

#### **Azione 5.3: Informazione e visibilità delle azioni**

La Commissione adotterà le misure necessarie, fra l'altro, per raccogliere presso una serie di fonti informazioni sulle misure riguardanti la gioventù, mettere a profitto i progetti dell'UE a favore dei giovani e dare maggiore visibilità alle azioni destinate ai giovani a livello comunitario sviluppando mezzi adeguati per il dialogo con essi anche attraverso Internet.

#### **Azione 5.4: Misure di sostegno**

##### *1. Agenzie nazionali*

Possono essere previsti contributi comunitari a sostegno di attività delle strutture create dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della decisione.

##### *2. Assistenza tecnica e supporto operativo*

In sede di esecuzione del programma, la Commissione può ricorrere ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere assicurato nel contesto della dotazione finanziaria globale del programma. Alle stesse condizioni, la Commissione può rivolgersi ad esperti. La Commissione potrà inoltre procedere a qualsivoglia studio valutativo e all'organizzazione di seminari, colloqui o altre riunioni di esperti in grado di agevolare l'attuazione del programma, compresa l'applicazione dell'articolo 12 della decisione. La Commissione può del pari promuovere azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2000 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,2
	068	60,8
	204	84,7
	999	82,9
0707 00 05	052	104,6
	628	136,6
	999	120,6
0709 10 00	052	203,1
	999	203,1
0709 90 70	052	60,5
	999	60,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	65,4
	204	33,5
	212	41,6
	220	44,7
	388	50,7
	448	38,7
	600	47,0
	624	48,7
	999	46,3
	0805 30 10	388
999		62,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,4
	400	77,8
	404	86,2
	508	63,2
	512	85,7
	528	83,3
	720	102,7
	804	82,9
	999	83,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2000 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 48,207 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2000 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,44	—	0,00
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	8,94	—	0,00

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 maggio 2000**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 974/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 974/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 53.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 maggio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	40,15 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	39,35 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	40,15 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	39,35 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4365
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	43,65
1701 99 10 9910	45,21
1701 99 10 9950	43,15
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4365

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2000 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 5 350 068 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/2000 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 5 050 256 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 299 812 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 5 350 068 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2198/98.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 5 350 068 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 5 350 068 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.<sup>(5)</sup> GU L 277 del 14.10.1998, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU L 84 del 5.4.2000, pag. 10.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

*(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	1 498 782
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	365 798
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	1 488 003
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	1 697 616»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2000 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2000****recante rettifica del regolamento (CE) n. 1018/2000 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In seguito ad una trasmissione di dati effettuata in ritardo, si è constatato che la cifra indicata per i garofani prodotti nella Comunità dev'essere modificata. Occorre quindi rettificare l'al-

legato del regolamento (CE) n. 1018/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1018/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2000.

Esso si applica dal 17 al 30 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 115 del 16.5.2000, pag. 16.

## ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 17 al 30 maggio 2000				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	17,04	8,69	37,35	13,00
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	11,19	5,98	15,57	13,83
Marocco	14,56	14,23	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2000 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2000****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 1018/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, rettificato dal regolamento (CE) n. 1037/2000 <sup>(6)</sup>, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 <sup>(8)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 913/2000 della Commissione <sup>(9)</sup>.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 913/2000 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2000.

Esso è applicabile a decorrere dal 17 maggio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.<sup>(5)</sup> GU L 115 del 16.5.2000, pag. 16.<sup>(6)</sup> Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(7)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.<sup>(8)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 maggio 2000**  
**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commis-

sione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 912/2000 <sup>(5)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

<sup>(5)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 24.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 17 maggio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	19,25	6,68
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	19,25	12,47
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	19,25	6,49
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	19,25	11,95
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	20,37	16,15
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	20,37	10,70
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	20,37	10,70
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,20	0,44

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2000

relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della Fiat Auto SpA, per lo stabilimento di Rivalta (Torino)

[notificata con il numero C(2000) 487]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/337/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli<sup>(1)</sup>, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

#### I. PROCEDIMENTO

(1) L'Italia, tra ottobre e dicembre 1997, ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, sei progetti di aiuti di Stato in favore della Fiat Auto SpA (in prosieguo: «la Fiat»), tra cui quello (protocollato con il n. N 834/97) destinato ad investimenti nello stabilimento di assemblaggio di automobili di Rivalta, Torino, nella regione Piemonte (in prosieguo: «la Fiat Rivalta»). La Commissione ha inviato alle autorità italiane varie richieste d'informazioni complementari nonché numerosi solleciti per raccogliere le informazioni indispensabili all'adozione di una decisione. Il 23 aprile 1998 si è svolta una riunione in presenza di rappresentanti del governo italiano per valutare le diverse modalità di esame dei casi. Risposte parziali agli

interrogativi formulati dalla Commissione sono state infine fornite con lettera del 20 novembre 1998.

- (2) Con lettera del 9 marzo 1999, la Commissione ha quindi informato l'Italia della decisione del 3 febbraio 1999 di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei riguardi del progetto di aiuti in causa ed ha ingiunto all'Italia di fornirle, entro il termine di un mese, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. In caso contrario la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentarle osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
- (4) Rappresentanti della Commissione si sono recati a Mirafiori il 24 febbraio 1999 per discutere, tra l'altro, del caso in questione.
- (5) Dopo aver chiesto, il 9 aprile 1999, una proroga del termine di risposta fissato, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione, con lettera del 16 aprile 1999, le informazioni a loro avviso necessarie per completare l'esame del fascicolo.

<sup>(1)</sup> GU C 120 dell'1.5.1999 e  
GU C 288 del 9.10.1999, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 6.

- (6) Nuove analisi hanno rafforzato i dubbi espressi inizialmente dalla Commissione in merito al fascicolo Fiat Rivalta, in particolare per quanto riguarda la necessità dell'aiuto prospettato. Con lettera del 14 giugno 1999, la Commissione ha quindi informato l'Italia della decisione del 26 maggio 1999, complementare all'avvio del procedimento del 3 febbraio 1999, ed ha ingiunto al governo italiano di fornirle entro un mese tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità degli aiuti in causa. In caso contrario la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso.
- (7) La decisione della Commissione complementare all'avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (8) L'aiuto notificato sarebbe accordato alla Fiat, controllata dalla Fiat SpA. Il gruppo Fiat è presente nel settore automobilistico tramite tre società: Fiat Auto per le autovetture, Iveco per i veicoli industriali e Magneti Marelli per i componenti.
- (9) La Fiat possiede stabilimenti in Italia, Polonia, Turchia e America del Sud. Nel 1998 l'impresa ha venduto circa 2,4 milioni di veicoli <sup>(2)</sup> attraverso le marche Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lancia e Maserati, di cui il 38 % in Italia, il 29 % nel resto dell'Europa e il 33 % nel resto del mondo.
- (10) L'investimento previsto dalla Fiat si situa a Rivalta, in un'area assistita, in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nel periodo marzo 1995-1999; il massimale regionale d'intensità degli aiuti era fissato al 10 % dell'equivalente sovvenzione netto («ESN») per le grandi imprese.
- (11) Nel 1997 lo stabilimento di Rivalta, che contava 4 580 dipendenti, ha prodotto circa 85 000 autovetture.
- (12) In generale il progetto avrebbe i seguenti obiettivi:
- sviluppare la flessibilità dello stabilimento al fine di permettere la produzione dei modelli Fiat Bravo/Brava e Marea, Lancia Nuova Dedra e Alfa Romeo 166,
  - migliorare lo stabilimento sotto il profilo ergonomico,
  - consentire un bilanciamento più efficace dell'automazione e della manualità nel processo di produzione,
  - rafforzare la tutela dell'ambiente,
  - per i modelli Bravo/Brava e Marea, rendere la Fiat Rivalta in grado di far fronte ai picchi di produzione che altri stabilimenti del gruppo non saranno in grado di assorbire.
- (13) Gli investimenti devono essere considerati nel contesto degli strettissimi legami che uniscono la Fiat Rivalta e la Fiat Mirafiori. I processi di fabbricazione nonché accordi in materia di organizzazione del lavoro permettono infatti ai due stabilimenti di coordinare la produzione in funzione dei fabbisogni tecnici e commerciali. Essi costituiscono quindi un complesso molto integrato denominato dalla stessa Fiat «comprensorio di Rivalta-Mirafiori».
- (14) L'inizio del programma e degli investimenti risale al 1994. Le attività di «spending» sono iniziate nel settembre 1994. L'avvio delle «pre-serie» avrebbe avuto luogo alla Fiat Rivalta nel corso del primo semestre 1997.
- (15) Sono previsti aiuti regionali per un importo nominale di 46 miliardi di ITL (24 milioni di EUR) nel quadro del regime già approvato previsto dalla legge n. 488/92. L'intensità dell'aiuto attualizzata era inizialmente valutata al 4,2 %.
- (16) In occasione dell'avvio del procedimento in data 3 febbraio 1999, la Commissione ha manifestato vari dubbi sulla compatibilità dell'aiuto prospettato, in particolare per quanto concerne la mobilità del progetto e la proporzionalità degli aiuti notificati e ha chiesto inoltre alle autorità italiane di fornirle le seguenti informazioni:
- i) uno studio di localizzazione (o equivalente) realizzato dalla Fiat comprovante chiaramente la mobilità degli investimenti, vale a dire che il progetto avrebbe potuto essere realizzato in maniera economicamente valida in un sito alternativo nella Comunità o in un PECO;
  - ii) un'analisi costi/benefici («ACB») effettuata coerentemente con lo studio di cui sopra, indicante i costi di esercizio e d'investimento del progetto;
  - iii) l'evoluzione delle capacità produttive della Fiat Rivalta.
- (17) Successivamente è emerso che la Fiat Rivalta fino al marzo 1995 non si trovava in un'area assistita. Orbene, il progetto era iniziato nel 1994 ed era stato preceduto da studi di fattibilità, di localizzazione ecc. presumibilmente eseguiti verso il 1993. A priori pertanto, la decisione d'investire a Rivalta è stata presa non oltre il 1993/1994, quando lo stabilimento non era in un'area assistita. La Commissione, nella decisione complementare all'avvio del procedimento, ha pertanto espresso seri dubbi quanto al fatto che l'investitore abbia potuto prendere in considerazione, ai fini del finanziamento del progetto, l'ottenimento di aiuti regionali. Di conseguenza, l'aiuto non sarebbe necessario alla realizzazione degli investimenti in questione alla Fiat Rivalta.

<sup>(1)</sup> GU C 288 del 9.10.1999, pag. 37.

<sup>(2)</sup> Fonte: «Fiat, fatti e cifre 1999».

(18) Inoltre, sia nella decisione di avviare il procedimento che nella decisione complementare, la Commissione ha ingiunto all'Italia di comunicarle entro il termine di un mese tutti i dati necessari per valutare la compatibilità degli aiuti in causa. In caso contrario la Commissione avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi a sua disposizione.

### III. COMMENTI DELL'ITALIA

(19) Dopo aver chiesto, il 9 aprile 1999, una proroga per mettere a punto la risposta all'avvio del procedimento del 3 febbraio 1999, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione, con lettera del 16 aprile 1999, le informazioni che ritenevano necessarie per concludere l'esame del fascicolo.

(20) Innanzi tutto, il governo italiano spiega che la parte mobile del progetto riguarda la produzione di 200 Marea/giorno e di 200 Bravo-Brava/giorno. In alternativa, la fabbricazione di detti autoveicoli avrebbe potuto essere effettuata in Polonia, presso gli stabilimenti esistenti di Tichy o Biesko-Biala. Tale soluzione avrebbe presentato vari vantaggi, tra cui quelli di offrire costi di manodopera meno elevati pur garantendo un buon livello di qualità, di limitare l'investimento e di ravvicinare la produzione di veicoli del segmento C e D del gruppo ad alcuni mercati dell'Europa centrale, e, infine, di permettere lo sviluppo di una rete di fornitori locali, obiettivo importante della Fiat.

(21) In secondo luogo, le autorità italiane hanno realizzato un'ACB che raffronta i costi dei progetti alla Fiat Rivalta e in Polonia nell'ipotesi della mobilità di cui al considerando 20. Gli investimenti, ammontanti complessivamente a 689 miliardi di ITL (circa 356 milioni di EUR), sono realizzati secondo il calendario seguente:

(in miliardi di ITL)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Totale
Investimenti mobili	11	43	115	76	49			294
Investimenti non mobili	10	55	190	52	34	33	21	395
Totale	21	98	305	128	83	33	21	689

(22) Lo svantaggio netto per lo stabilimento italiano, che deriva essenzialmente da sovraccosti di manodopera e d'investimenti, sarebbe quindi del 65 %, mentre l'intensità di aiuto ammonterebbe al 4,7 %.

e, dall'altro, il rispetto dei criteri formali nella domanda di aiuto.

### IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(23) Gli aiuti regionali prospettati non compensano i sovraccosti di una localizzazione degli investimenti alla Fiat Rivalta, ma hanno avuto indubbiamente un ruolo d'incentivo rispetto alla decisione finale.

(27) L'aiuto notificato in favore della Fiat Auto è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Infatti sarebbe finanziato dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Inoltre, rappresentando una parte non trascurabile del finanziamento del progetto, minaccia di falsare la concorrenza nella Comunità, favorendo la Fiat Auto rispetto ad altre imprese che non ricevono aiuti. Infine, il mercato delle automobili è caratterizzato da notevoli scambi tra Stati membri.

(24) In terzo luogo, il governo italiano precisa che le capacità di produzione, inizialmente di 1 400 veicoli/giorno, sono diminuite a partire dal 1997. Tuttavia non viene fornita alcuna cifra precisa circa l'entità di detta riduzione.

(28) Gli aiuti in questione sono destinati ad un'impresa che esercita la sua attività nel campo della fabbricazione e del montaggio di autoveicoli e che quindi fa parte del settore automobilistico ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica <sup>(1)</sup> (in prosieguo: «la disciplina comunitaria pertinente»).

(25) In quarto luogo, l'Italia in generale fa presente le condizioni specifiche di applicazione della legge n. 488/92, in particolare per quanto riguarda le condizioni di retroattività ai fini dell'ammissibilità degli investimenti.

(29) Gli aiuti previsti, notificati il 3 dicembre 1997, sarebbero erogati nell'ambito del regime già approvato, previsto dalla legge n. 488/92. La disciplina comunitaria pertinente precisa che tutti gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere ad un progetto individuale, nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato in favore di un'impresa operante nel settore automobilistico, devono essere notificati prima della loro erogazione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, qualora sia superata almeno una delle seguenti soglie:

(26) In risposta alla decisione complementare all'avvio del procedimento adottata dalla Commissione il 26 maggio 1999, l'Italia, in data 20 luglio 1999, ha inviato una lettera che illustra dettagliatamente due elementi principali: da un lato, l'iter di approvazione del nuovo regime di aiuti e il nesso con l'attuazione degli aiuti in questione

<sup>(1)</sup> GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.

- i) costo totale del progetto: 50 milioni di EUR, oppure
- ii) ammontare lordo totale degli aiuti di Stato e degli aiuti provenienti da strumenti comunitari per il progetto: 5 milioni di EUR.
- (30) Sia il costo totale del progetto che l'importo di aiuto superano la rispettiva soglia di notificazione. Pertanto, notificando gli aiuti prospettati per la Fiat Rivalta, le autorità italiane si sono conformate all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (31) L'articolo 87, paragrafo 2, specifica talune forme di aiuto compatibili con il trattato. Tenuto conto della natura e dello scopo dell'aiuto, nonché della localizzazione geografica degli investimenti, le lettere a), b) e c), della norma citata non si applicano al progetto in questione. Il paragrafo 3 del medesimo articolo elenca gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La loro compatibilità deve essere valutata nel contesto della Comunità nel suo insieme e non in ambito puramente nazionale. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato comune e per tener conto del principio enunciato all'articolo 3, lettera g), del trattato, le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, devono essere interpretate in maniera restrittiva. Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), l'aiuto in causa manifestamente non è destinato ad un progetto d'interesse comune né ad un progetto atto a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana né a promuovere la cultura e a conservare il patrimonio. Quanto alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), soltanto la lettera c) potrebbe risultare pertinente giacché l'area di Rivalta è stata assistita in forza di detta norma e non è mai stata assistita in forza della lettera a).
- (32) Per pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti regionali prospettati in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione verifica quindi se siano rispettate le condizioni enunciate dalla disciplina comunitaria pertinente.
- (33) In base a detta disciplina la Commissione provvede comunque, in tutti i casi, affinché gli aiuti concessi siano proporzionati alla gravità dei problemi che essi mirano a risolvere e necessari alla realizzazione del progetto. Il rispetto simultaneo di questi due criteri di proporzionalità e di necessità <sup>(1)</sup> è indispensabile perché la Commissione possa autorizzare un aiuto di Stato nel settore automobilistico.
- (34) Se, di solito, la proporzionalità degli aiuti viene valutata ricorrendo ad un'ACB, nel caso in oggetto la Commissione potrà limitare l'esame unicamente al rispetto del criterio di necessità.
- (35) La Commissione, nell'avviare il procedimento, ha preso atto della situazione particolare che aveva portato in Italia all'autorizzazione del regime previsto dalla legge n. 488/92. Analogamente alle decisioni adottate il 18 novembre 1997 <sup>(2)</sup>, il 7 aprile 1998 <sup>(3)</sup> e il 30 settembre 1998 <sup>(4)</sup>, la Commissione rilevava che circostanze molto specifiche inerenti all'attuazione della legge n. 488/92 potevano spiegare i lunghi intervalli di tempo intercorsi tra il lancio del progetto, l'inizio della produzione in serie degli autoveicoli oggetto del progetto, la domanda di aiuto nel 1996 e la notificazione nel dicembre 1997. Tuttavia, l'esame della necessità dell'aiuto ai fini dell'ubicazione del progetto a Rivalta non può limitarsi a quest'unica analisi. La Commissione deve verificare i seguenti elementi complementari:
- i) l'effettiva presa in considerazione dell'aiuto regionale nell'analisi finanziaria del progetto, lo studio di localizzazione nella selezione del sito di Rivalta, e
- ii) la reale mobilità del progetto.
- (36) Inoltre, per ciascun punto, la Commissione deve controllare se le prove fornite dall'Italia a sostegno delle sue affermazioni siano sufficienti nel contesto di un'interpretazione restrittiva delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e tenuto conto delle ingiunzioni della Commissione del 3 febbraio e del 26 maggio 1999.
- (37) Innanzi tutto, la lettera delle autorità italiane del 16 aprile 1999 ribadisce che gli investimenti sono iniziati il 31 maggio 1994. Inoltre, da informazioni in possesso della Commissione risulta che le attività di «spending» sono iniziate nel settembre 1994 e che la produzione dei modelli Bravo-Brava e Marea (gli unici autoveicoli interessati da una asserita mobilità e quindi i soli per i quali potrebbe essere autorizzato un aiuto regionale) è iniziata rispettivamente nel 1995 e 1996.
- (38) La lettera delle autorità italiane del 20 luglio 1999 precisa che i macchinari sono stati ordinati in marzo/aprile 1994 e che le prime consegne hanno avuto luogo nel secondo semestre del 1994. Inoltre, è confermato che lo studio di localizzazione che avrebbe indotto la Fiat a scegliere Rivalta si è svolto nel 1993 e 1994.
- (39) La Commissione rileva che la Fiat Rivalta non era situata in un'area assistita, fino al marzo 1995, data in cui la zona di Rivalta è stata definita tale in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, come ribadito nella lettera del 20 luglio 1999, l'Italia ha presentato la prima proposta di regioni da definire quali aree assistite in base a detta norma, soltanto nel settembre 1994.
- (40) La decisione relativa all'investimento in questione risale quindi ad una data in cui la Fiat Rivalta non era in zona assistita.

<sup>(1)</sup> Cfr. Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris, Racc. pag. 2671, punto 17 della motivazione.

<sup>(2)</sup> GU C 70 del 6.3.1998, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU C 240 del 31.7.1998, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU C 409 del 30.12.1998, pag. 7 e GU C 384 del 12.12.1998, pag. 20.

- (41) Tale valutazione non può essere modificata né dal fatto che la Fiat Rivalta sia ubicata in un'area obiettivo 2 né dall'asserita possibilità di trasferire i macchinari da un sito all'altro nel corso delle prime fasi del progetto.
- (42) L'inizio della produzione in serie dei modelli Bravo/Brava a Rivalta, avvenuto nel 1995 secondo i dati forniti dal governo italiano, conferma inoltre che gli investimenti necessari erano stati in gran parte realizzati fino al 1995, prima della decisione sulla definizione di area assistita.
- (43) Pertanto è quanto mai dubbio che la Fiat abbia effettivamente preso in considerazione nel finanziamento del suo progetto a Rivalta l'ottenimento di un aiuto regionale. Le autorità italiane non hanno apportato elementi probanti atti a dissipare tale dubbio.
- (44) Anche ammettendo che avesse incluso nel suo ragionamento la possibilità di beneficiare di un aiuto regionale, l'impresa accettava implicitamente il rischio di non fruirne giacché in base alla disciplina comunitaria pertinente occorreva la decisione preliminare di autorizzazione della Commissione.
- (45) Inoltre, allorché la Fiat ha deciso di effettuare l'investimento e quindi ha tenuto conto di un eventuale aiuto di Stato ai fini del finanziamento del progetto Fiat Rivalta, la prassi della Commissione esige un'ACB basata sul raffronto tra lo stabilimento regionale e un sito alternativo ubicato in una regione non assistita della Comunità in cui la Fiat con ogni probabilità avrebbe realizzato l'investimento in questione. Sia l'Italia che la Fiat erano entrambe al corrente, all'epoca, di tale metodologia già applicata, tra l'altro, nel caso della Fiat Mezzogiorno<sup>(1)</sup>. La Commissione non dispone d'informazioni sulla selezione del sito di riferimento, ma l'alternativa più probabile sarebbe stata uno stabilimento situato nel centro-nord dell'Italia. L'esperienza della Commissione mostra che un'ACB svolta in base a tale ipotesi avrebbe reso difficile, per non dire impossibile, evidenziare svantaggi per la Fiat Rivalta e quindi autorizzare un aiuto regionale. Anche in tal caso le autorità italiane non hanno comunque dimostrato che la Fiat, nel decidere di realizzare l'investimento alla Fiat Rivalta, abbia effettivamente preso in considerazione un aiuto regionale.
- (46) La Commissione osserva ad abundantiam che il ricorso ad uno stabilimento alternativo in Polonia (Biesko-Biala o Tichy), come suggerisce l'Italia nel caso di specie, è diventato possibile soltanto con l'inizio dell'applicazione della disciplina comunitaria pertinente nel gennaio 1998, ossia quattro anni dopo la decisione d'investimento di Fiat.
- (47) Infine, secondo la Commissione, uno Stato membro e a fortiori un'impresa non possono legittimamente contare sulla possibilità che una determinata regione sia definita area assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione in tal senso.
- (48) Per tale motivo la Commissione conclude che il governo italiano non ha dimostrato che la Fiat abbia effettivamente preso in considerazione la concessione di un aiuto regionale quale criterio necessario alla selezione del sito di Rivalta. L'aiuto regionale notificato non è dunque necessario per conseguire le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
- (49) In secondo luogo, in base alla disciplina comunitaria pertinente, per dimostrare la necessità di un aiuto regionale, la società beneficiaria dell'aiuto deve dimostrare chiaramente di possedere un'alternativa economicamente valida per l'ubicazione del suo progetto o di parti del progetto stesso. Se infatti, in seno al gruppo, nessun altro sito industriale, nuovo o preesistente, potesse accogliere l'investimento in questione, l'impresa sarebbe obbligata a realizzare il proprio progetto nell'unico stabilimento possibile, anche in assenza di aiuti. Attualmente, con la disciplina in vigore, questo studio della mobilità riveste un'importanza maggiore che in passato. Per la Commissione non si tratta più di riconoscere una mobilità teorica, bensì di verificare che l'investitore avesse sia la possibilità che l'intenzione di ubicare il suo progetto nel sito alternativo qualora non fosse stata possibile l'erogazione di aiuti regionali.
- (50) Le informazioni fornite dall'Italia a questo riguardo, malgrado le ingiunzioni, restano carenti. Alla Commissione è stata fornita soltanto una brevissima spiegazione in cui si afferma che la scelta della Fiat è stata operata tra gli stabilimenti in Polonia e il polo di attività Rivalta/Mirafiori e si sostiene che la soluzione polacca avrebbe offerto notevoli vantaggi rispetto all'Italia, in particolare in termini di costi di manodopera.
- (51) La Commissione ritiene che al momento della decisione d'investire, verso il 1993-1994, l'opportunità reale di ubicare il progetto in Polonia non era così evidente come sostengono attualmente le autorità italiane. Ad esempio, il rischio industriale non era trascurabile in un periodo in cui la Fiat Auto Polonia era in piena riorganizzazione. Le reti di fornitori locali di componenti non erano così fitte come oggi e non era certo che l'insediamento di fornitori avrebbe avuto successo. Inoltre, nell'analisi della mobilità del progetto, le autorità italiane eludono i vantaggi importanti in termini di flessibilità, uno degli obiettivi strategici della Fiat, che derivano dalla costituzione e dalla conservazione del polo Rivalta/Mirafiori.

(1) GU C 37 dell'11.2.1993, pag. 15.

- (52) Il governo italiano ha fornito alla Commissione soltanto indicazioni frammentarie circa la possibilità di produrre 200 Bravo/Brava e 200 Marea a Biesko-Biala o a Tichy in condizioni ottimali e praticamente nessuna informazione quanto all'effettiva intenzione della Fiat di delocalizzare l'investimento in causa in Polonia.
- (53) La Commissione ritiene quindi che l'Italia non abbia dimostrato la mobilità del progetto. In mancanza di un sito alternativo credibile, l'aiuto regionale notificato non è dunque necessario per conseguire le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
- (54) Altri obiettivi degli aiuti, citati incidentalmente dal governo italiano, tra cui la tutela dell'ambiente e l'innovazione, non hanno mai formato oggetto di spiegazioni dettagliate, malgrado le ingiunzioni della Commissione di fornirle informazioni. La Commissione non ha dunque potuto esaminare la sussistenza di aiuti relativi ad eventuali azioni innovative o alla tutela dell'ambiente.

#### V. CONCLUSIONE

- (55) L'aiuto regionale prospettato dalle autorità italiane in favore della Fiat Rivalta non è necessario per conseguire le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ossia per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Di conseguenza l'aiuto in questione è incompatibile con il mercato comune.

- (56) In base ad un ragionamento analogo, il 22 dicembre 1999 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa per l'aiuto (C 9/99) in favore della Fiat Mirafiori Meccanica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore della Fiat Auto SpA, stabilimento di Rivalta (Torino) è incompatibile con il mercato comune.

Tale aiuto, pertanto, non può essere posto in esecuzione.

#### *Articolo 2*

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione dei provvedimenti presi per conformarvisi.

#### *Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2000

**che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne***[notificata con il numero C(2000) 1016]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/222/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 1999/62/CE <sup>(4)</sup>, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne.
- (2) Detto elenco deve essere aggiornato per tener conto della situazione sanitaria nei paesi terzi esportatori. Occorre pertanto correggere il codice del Brasile. Inoltre, a causa della presenza di peste suina classica in alcune parti della Repubblica ceca, è necessario richiedere il trattamento termico a 70 °C dei prodotti a base di carni suine provenienti da animali selvatici. È parimenti necessario richiedere lo stesso trattamento termico a 70 °C dei prodotti a base di carni suine originari della Jugoslavia affinché siano conformi alle norme comunitarie di polizia sanitaria.

(3) La decisione 97/222/CE va modificata in conformità.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla decisione 97/222/CE è modificato come segue:

- 1) la parte I è sostituita dalla parte I dell'allegato alla presente decisione;
- 2) la parte II è sostituita dalla parte II dell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 27.

## ALLEGATO

## PARTE I

**Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III**

Codice ISO	Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
		Codice	Versione	
BG	Bulgaria	BG		L'intero paese
		BG-1	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione <sup>(1)</sup> (come modificata da ultimo)
		BG-2	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/371/CE (come modificata da ultimo)
		BG-3	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/371/CE (come modificata da ultimo)
BR	Brasile	BR		L'intero paese
		BR-1	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/984/CE <sup>(2)</sup> (come modificata da ultimo)
CZ	Repubblica ceca	CZ		L'intero paese
		CZ-1	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/371/CE (come modificata da ultimo)
		CZ-2	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/371/CE (come modificata da ultimo)
YU	Repubblica federale di Jugoslavia	YU		L'intero paese
		YU-1	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/371/CE (come modificata da ultimo)
		YU-2	—	Definita nell'allegato I della decisione 98/371/CE (come modificata da ultimo)
MY	Malesia	MY		L'intero paese
		MY-1	95/1	Unicamente la Malesia peninsulare (occidentale)

<sup>(1)</sup> GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

## PARTE II

## Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina (1)	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Swizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	B	B	B	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CZ	Repubblica ceca CZ	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-1	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
EE	Estonia	C	C	C	A	—	A	C	—	—	—	A	
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	
GR	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	
KE	Kenya	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	
KR	Corea (Repubblica)	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	
LI	Lituania	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	
LV	Lettonia	C	C	C	A	—	A	C	C	—	A	—	
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
MY	Malasia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malasia MY-1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (1)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL	Polonia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI	Slovenia	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
SK	Repubblica slovacca	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
TH	Tailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	—	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	A	A	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
YU	Rep. federale di Jugoslavia	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Rep. federale di Jugoslavia YU-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	—	—
	Rep. federale di Jugoslavia YU-2	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
ZA	Sudafrica (1)	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe (1)	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(1) Cfr. parte III: requisiti di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati.

**RETTIFICHE****Rettifica della raccomandazione 2000/304/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture (JAMA)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 100 del 20 aprile 2000)*

A pagina 58, articolo 1, punto 4:

*anziché:* «compreso tra 165 e 170 g/km di CO<sub>2</sub>»,

*leggi:* «compreso tra 165 e 175 g/km di CO<sub>2</sub>».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1029/2000 della Commissione, del 16 maggio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 116 del 17 maggio 2000)*

A pagina 17, allegato, colonna «Codice prodotto», prima riga:

*anziché:* «0207 12 90 9900»,

*leggi:* «0207 12 10 9900».

---